

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodot- to	Condizioni specifiche
Propionato di didecil- metil-poli(ossietil)am- monio	Denominazione IUPAC: Alpha-[2-(didecylmethyldiam- nio)ethyl]-omega.-hydroxy- poly(oxy-1,2-ethanediyl) pro- pionate n. CE: non assegnato n. CAS: 94667-33-1	86,1 % p/p (peso a secco)	1 gennaio 2018	31 dicembre 2027	8	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) Nel valutare il prodotto si presta particolare atten- zione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attri- buiti a usi contemplati dalla domanda di autorizza- zione ma non presi in considerazione nella valuta- zione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo. 2) In considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta partico- lare attenzione a: a) utilizzatori industriali e professionali; b) acque sotterranee, per legno in impieghi nell'am- bito dei quali sarà frequente l'esposizione agli agenti atmosferici. 3) In considerazione dei rischi identificati per le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l'applica- zione industriale o professionale deve avvenire all'in- terno di un'area isolata o su sostegni rigidi imper- meabili dotati di sistemi di contenimento, e che su- bito dopo il trattamento il legno deve essere conser- vato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi im- permeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di parti o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

